

seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni; la stessa è invece in possesso di un attestato di qualifica professionale rilasciato al termine di un iter formativo che non contemplava il corso di specializzazione, espressamente previsto dall'art.4 della L.R.26/2001 che, già prima dell' emanazione della L.174/2005, ne estendeva l' obbligatorietà, al fine di poter esercitare l'attività, anche per coloro in possesso della qualifica di acconciatore (*"I soggetti in possesso della qualifica professionale di acconciatore sono comunque tenuti a frequentare, ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, un corso di specializzazione articolato secondo gli ordinamenti didattici regionali"*).

- né si può ritenere applicabile al caso di specie la disposizione transitoria contenuta nell'art. 6, secondo comma, della L.174/2005 che concerne soltanto coloro che, alla data di entrata in vigore della legge citata, fossero in possesso della qualifica professionale certificata dalla Commissione Provinciale, organo competente ai sensi dell'art. 2 della L.161/1963, e non di attestati rilasciati da scuole riconosciute dalla Regione Lazio, come quello posseduto dalla ricorrente;
- la ricorrente dovrà pertanto integrare la formazione professionale acquisita;

P.Q.M.
DECRETA

di respingere il ricorso in premessa.

Il Commissario ad acta
(Luigi Cola)

